ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE

Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino

enac

ORDINANZA N. 9/2006

Il Direttore della Direzione Aeroportuale di Roma-Fiumicino:

VISTI gli artt. 692, 718, 1161, 1164 e 1174 C.d.N.;

VISTO il D.lgs. 96/2005 che revisiona la parte aeronautica del Codice della Navigazione

VISTO il Nuovo Codice della Strada;

VISTI la legge n.21/92, il D.Lgs.422/97, la legge n° 58/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la legge regionale 30/98 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTI il Protocollo di intesa in data 29 marzo 2006 tra il Comune di Roma, il Comune di Fiumicino, la Provincia di Roma, la Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino e la società Aeroporti di Roma per la regolamentazione del servizio taxi e Noleggio con Conducente (N.C.C.) nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino

VISTA l'ordinanza n° 6/2000 e 9/2001;

PRESO ATTO del funzionamento del sistema infrastrutturale predisposto da Aeroporti di Roma S.p.A., costituito da due distinte aree di parcheggio, dedicate rispettivamente ai taxi ed alle autovetture da noleggio con conducente, ubicate presso il parcheggio Lunga Sosta in area est dell'aeroporto Leonardo da Vinci, nonché delle corsie preferenziali d'accosto per i taxi antistanti le aerostazioni A e B/C quote arrivi e da stalli specificamente dedicati agli autonoleggiatori con conducente nella viabilità di servizio;

VISTI i pareri di concordanza espressi dal Comune di Roma e dal Comune di Fiumicino;

SENTITI gli Organi di Polizia presenti in aeroporto;

SENTITA la Società Aeroporti di Roma;

SENTITE le rappresentanze delle OO.SS. delle categorie interessate;

RITENUTO di dover apportare integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 6/2000

ORDINA

ART. 1

Con la presente Ordinanza si regolamentano i servizi di taxi e di noleggio da rimessa con conducente nell'ambito territoriale di competenza dell'aeroporto Leonardo da Vinci.

ART. 2
SERVIZIO TAXI

2.1. Licenze e autorizzazioni
I soggetti e le auto operanti il servizio taxi in aeroporto devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

2. 2. Coordinamento del servizio Taxi
Il servizio di coordinamento dei taxi nell'aeroporto di Fiumicino è autorizzato ad un unico soggetto, indicato dalla società di gestione, il quale dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla presente Ordinanza; qualsiasi modifica operativa e/o organizzativa potrà essere introdotta solo previa autorizzazione dell'ENAC/Direzione Aeroportuale di Fiumicino, sentiti i Comuni coinvolti e la Provincia di Roma, nonché la società di Gestione, per la propria parte di competenza relativa al mantenimento in efficienza delle infrastrutture ed impianti che costituiscono il sistema gestionale, la cui composizione è così articolata: A) Parcheggi accumulo Taxi ed accumulo NCC, ubicati in area Est, con relativi manufatti di servizio; B) Centrale Remota di Controllo dei flussi taxi; C) corsie preferenziali di accosto taxi fronte Aerostazioni; D) stalli sosta temporanea NCC su viabilità di servizio fronte Aerostazioni.

Al soggetto preposto al coordinamento dei flussi taxi è assegnato il compito di garantire la presenza nelle corsie preferenziali di accosto fronte Terminal A e B/C di un numero adeguato di vetture in proporzione ai passeggeri in attesa e sulla base delle reali presenze di taxi nel parcheggio polmone.

E' fatto obbligo al suddetto di presidiare dalle ore 06,00 alle ore 22,00 la postazione presso il Parcheggio Polmone per assicurare la ricarica dei TAG-Transponder ed il servizio informazioni ai conducenti di taxi.

E', altresì, fatto obbligo al medesimo di presidiare per il coordinamento del servizio in h24 la Centrale Remota di Controllo e segnalare tempestivamente agli Organi di Polizia le anomalie e le infrazioni rilevate dagli operatori preposti al controllo delle corsie di accosto; questi ultimi dovranno presidiare le corsie di accosto dei Terminal A e B/C per

assicurare il corretto afflusso delle vetture nel rispetto delle procedure definite dalla presente Ordinanza.

Tutte le infrazioni rilevate dal sistema informatico e di video sorveglianza posto a tutela del patrimonio infrastrutturale della società concessionaria saranno trasmesse al Comando dei VV.UU. di Fiumicino ogni 5 giorni al massimo per i seguiti di competenza.

I dipendenti dell'operatore preposto alla gestione del servizio di coordinamento dei flussi taxi dal parcheggio polmone alle corsie di accosto presso l'aeroporto di Fiumicino sono obbligati ad attenersi scrupolosamente e rigorosamente agli orari di lavoro ed alle mansioni affidate loro dalla propria Società, nonché agli impegni contrattualmente assunti con la società di gestione; essi avranno il compito di sorvegliare il corretto andamento del servizio e segnalare alla Direzione Aeroportuale ed agli organi di Polizia operanti su Fiumicino chiunque non ottemperi alla presente ordinanza ed alle specifiche organizzative e procedurali di cui sopra.

E' fatto obbligo ai dipendenti della società preposta alla gestione del servizio di coordinamento dei flussi taxi dal parcheggio polmone alle corsie di accosto di indossare la divisa con il cartellino identificativo riportante la matricola.

2.3. Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal Parcheggio Polmone

Per effettuare corse dall'aeroporto di Fiumicino tutti i taxi dovranno transitare e sostare nel parcheggio polmone, agli stessi dedicato presso il parcheggio lunga sosta, fino alla chiamata per il prelievo dei passeggeri presso le banchine di accosto delle aerostazioni. A tale disciplina non fanno eccezione il "radio taxi", le vetture dotate di apparati telematici per il pagamento/esazione, le vetture con capacità di carico certificata superiore a 5 persone.

Ogni tassista è tenuto a rispettare rigorosamente il numero di corsa progressivo assegnato dal sistema di gestione automatico e dal TAG - TRANSPONDER che permettono l'accesso alle corsie di accosto alle aerostazioni A e B/C.

In qualsiasi caso di mancato funzionamento del sistema automatizzato, il personale del soggetto preposto al coordinamento dei flussi taxi è tenuto a controllare che il numero di corsa progressivo sia stato autorizzato sulla base della procedura di cui sopra.

A tal proposito è fatto esplicito divieto di manipolare, modificare, asportare dalla autovettura il TAG-TRASPONDER; in tal senso qualora venissero rilevati usi fraudolenti o comunque irregolari della suddetta apparecchiatura informatica o qualora venisse riscontrato un utilizzo dell'apparecchiatura non coincidente con la relativa targa e/o licenza a cui lo stesso risulta assegnato, all'autore della infrazione verranno comminate le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 5.

Il tassista, una volta installato il proprio TAG – TRANSPONDER, che sarà abbinato, oltre che alla licenza, anche al numero di targa dell'autoveicolo, dovrà verificarne il corretto funzionamento e caricamento al fine sia di non intralciare la normale operatività dei flussi di ingresso al parcheggio polmone ed alle corsie di accosto sia di garantire il rispetto delle modalità operative previste dalla presente ordinanza.

Al fine di garantire l'abbinamento informatico di cui sopra tra "TAG-TRANSPONDER", n° di licenza e n° di targa dell'autoveicolo, nonché con marca e modello, gli uffici preposti dei due comuni interessati comunicheranno alla società di gestione aeroportuale ogni variazione intervenuta al fine di consentire un tempestivo aggiornamento dei dati presenti sul sistema operativo.

E' demandato ai Comandi dei VV.UU. il controllo dell'osservanza da parte del singolo tassista del turno di operatività assegnatogli in base agli specifici regolamenti del Comune di appartenenza.

E' fatto obbligo di rispettare durante le operazioni di ingresso alle corsie di accosto una ragionevole distanza di sicurezza (minimo 2 metri) tra un'autovettura e l'altra, con esplicito divieto di "accodamenti" anche al fine di consentire al sistema informatico la corretta rilevazione del numero progressivo.

Per tutti coloro che hanno effettuato corse la cui durata complessiva risulterà inferiore a minuti 20 sarà consentito di rientrare direttamente nella corsia preferenziale di accosto fronte terminal senza dover transitare per il parcheggio polmone per l'attribuzione di un nuovo n° progressivo.

L'afflusso dei taxi alle aerostazioni deve avvenire nel rispetto della banchina di accosto assegnata; lo spostamento da una banchina all'altra è di norma vietato.

E' fatto, altresì, assoluto divieto a qualsiasi conducente di taxi di mettere in atto comportamenti diretti ad alterare le ordinate operazioni di raccolta passeggeri che dovranno avvenire nel rispetto del numero progressivo assegnato a ciascun tassista e di entrata nelle corsie di accosto, senza alcuna discrezionalità nell'accettare una corsa in base alla destinazione finale indicata dal cliente, comportamenti questi comunque qualificabili – a seconda di quanto sarà rilevato dagli organi di polizia preposti – come "rifiuto di corsa" o "procacciamento" e come tali sanzionabili in base alla normativa vigente, nonché al successivo articolo 5 della presente Ordinanza.

Il transito dal parcheggio polmone alle aerostazioni dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti, nonché nel rispetto dei normali tempi di percorrenza in considerazione della distanza chilometrica dal parcheggio polmone ai terminal; in tal senso tale tempo massimo di percorrenza viene fissato in 15' pena la decadenza del numero progressivo di chiamata.

In tal caso il tassista dovrà tornare al parcheggio polmone per l'assegnazione di un nuovo numero progressivo.

E' fatto divieto ai tassisti di sostare lungo la viabilità di percorso tra il parcheggio polmone e le aerostazioni anche se non in turno di servizio.

E' fatto divieto ai tassisti di sostare nelle aerostazioni al di fuori delle corsie di accosto a loro dedicate e disciplinate dalla presente ordinanza, nonché nelle aree di parcheggio a pagamento.

E' fatto tassativo divieto ai tassisti di prelevare viaggiatori dall'aeroporto di Fiumicino al di fuori di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali

ART. 3
REGOLAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

3.1 Licenze e autorizzazioni

I soggetti e le auto operanti in aeroporto per effettuare il servizio di noleggio con conducente devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

3.2. Soggetti che operano stabilmente in aeroporto (subconcessionari di spazi della società Aeroporti di Roma).

E' fatto obbligo agli operatori che svolgono attività di autonoleggio con conducente di indossare le proprie divise e di esporre in modo visibile tesserini e/o distintivi di riconoscimento che individuino la società/cooperativa di appartenenza.

La sosta abituale nelle aerostazioni e presso i box-office subconcessi da ADR è consentita soltanto al personale amministrativo in servizio delle organizzazioni subconcessionarie degli stessi.

E' di norma fatto divieto ai conducenti delle autovetture di autonoleggio di sostare nelle aerostazioni.

Sono, peraltro, consentiti ai conducenti delle vetture il transito o la sosta - esclusivamente per il prelievo dei clienti della propria organizzazione – presso i Meeting Point presenti nei tre Terminal nel caso siano già muniti di "foglio di servizio" o presso il proprio box-office nel caso di contratti stipulati direttamente in loco.

Il prelievo dei clienti è consentito soltanto dietro emissione di apposito Foglio di Servizio da esibirsi, su richiesta, alle Autorità ed agli Organi di vigilanza.

Ai conducenti e' fatto obbligo di sostare con la propria autovettura esclusivamente presso gli stalli loro assegnati in subconcessione in prossimità delle aerostazioni.

Agli stessi è fatto obbligo del rispetto delle precedenze negli accosti.

E' altresì fatto obbligo agli operatori in attesa della chiamata proveniente dai propri box siti in aerostazione, per il prelievo dei clienti, di sostare esclusivamente nel parcheggio polmone agli stessi dedicato.

E' inoltre fatto divieto – agli operatori in turno di servizio - di sostare in qualsiasi altro parcheggio ivi compresi quelli a pagamento.

La disciplina di entrata ed uscita dal parcheggio polmone potrà essere suscettibile di future specificazioni, in conseguenza di eventuali modificazioni dell'area stessa e del sistema di chiamata.

Il transito degli autonoleggiatori con conducente dal parcheggio polmone alle aerostazioni, dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.

E' fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali

3.3 Soggetti che operano occasionalmente in aeroporto

I soggetti che non svolgono stabilmente l'attività di noleggio con conducente in ambito aeroportuale possono sostare in prossimità delle aerostazioni soltanto negli spazi di fermata temporanea, all'uopo dedicati, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa dei propri clienti trasportati e dei relativi bagagli.

I conducenti in attesa di prelevare il passeggero in arrivo hanno l'obbligo di sostare esclusivamente nel parcheggio polmone.

La disciplina di entrata ed uscita dal parcheggio polmone potrà essere suscettibile di future specificazioni, in conseguenza di eventuali modificazioni dell'area stessa e del sistema di chiamata.

Il transito dal parcheggio polmone alle aerostazioni dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.

E' fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali

Il conducente, 15' prima dell'arrivo del volo, così come rilevabile da apposito monitor VISAR installato all'interno della sala Sosta, potrà recarsi per il prelievo dei clienti presso gli stalli all'uopo dedicati (7 per ciascun Terminal) a ridosso della viabilità secondaria e di cui all'art. 3 dell'ordinanza 16/99.

I conducenti – muniti di Foglio di Servizio da esibirsi, su richiesta, alle Autorità ed Organi di vigilanza - potranno sostare nei suddetti stalli per un tempo non superiore a 60 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario nelle more dell'eventuale introduzione in futuro, previe opportune verifiche di fattibilità, di un sistema automatico di rilevazione dei tempi effettivi di sosta.

I conducenti - per il prelievo del proprio cliente - potranno accedere all'interno delle aerostazioni soffermandosi esclusivamente presso i Meeting Point presenti nei tre Terminal purché muniti del predetto documento.

E' fatto tassativo divieto agli operatori di cui sopra di acquisire clienti in loco per effettuare il trasporto dall'aeroporto Leonardo da Vinci, al di fuori di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

3.4 servizi alberghieri e turistici

E' fatto espresso divieto alle subconcessionarie di box di servizi alberghieri e turistici di erogare attività di noleggio auto con o senza conducente, pena la revoca da parte della Direzione di Aeroporto dell'assenso per l'atto di subconcessione dei beni da parte della società di gestione.

ART. 4

E' fatto divieto a tutti di chiedere somme diverse da quelle fissate dalle tariffe o di quelle convenute nei casi consentiti e/o di offrire di propria iniziativa i servizi ai passeggeri e/o di avvalersi dell'opera di procacciatori.

A tal proposito, entro il termine di 60 gg dall'entrata in vigore della presente Ordinanza saranno esposti alle quote arrivi di ciascuno dei terminal cartelli informativi in italiano, in inglese e giapponese che riporteranno l'importo atteso, così come indicato dai Comuni competenti, per i tragitti dall'aeroporto verso le destinazioni ritenute più rappresentative delle possibili richieste dei passeggeri.

Il prezzo complessivo delle tipologie di corse indicate (inclusivo cioè di qualsiasi ulteriore onere accessorio) verrà comunicato con cadenza trimestrale, e comunque ogni volta che intervenga una variazione del regime tariffario, dagli organi preposti al controllo dei corrispettivi applicati.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza e comunque tutti coloro a cui vengano formalmente contestate dagli organi all'uopo preposti le seguenti infrazioni quali, a titolo indicativo e non esaustivo, procacciamento, mancata osservanza dell'obbligo di prestazione o interruzione immotivata della stessa, alterazione di tariffa, prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure definite dalla presente ordinanza, alterazione dei tag-transponder - ove ciò non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste agli artt. 1161 e 1174 del codice della navigazione, come modificati dall'art.3 legge 561/93 e 1164 c.d.n., oltre che nell'interdizione ad operare nell'ambito territoriale di competenza dell'aeroporto Leonardo da Vinci sino ad un massimo di 30 giorni.

Inoltre, a coloro che commettano nell'arco di un anno due infrazioni relative alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, sarà interdetta l'operatività nell'ambito territoriale di competenza dell'aeroporto Leonardo da Vinci per un periodo di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento e, qualora sorpresi ad operare in tale periodo, per un ulteriore periodo non inferiore ad un anno e non superiore ad anni tre.

Nel caso in cui i soggetti sanzionati alla luce dei precedenti punti risultino appartenenti ad uno dei tre soggetti subconcessionari sullo scalo di Fiumicino, la Direzione Aeroportuale comunicherà al subconcessionario interessato il provvedimento di sospensione del conducente diffidato; qualora la società di appartenenza non operi in tal senso, la Direzione di Aeroporto provvederà alla
revoca dell'assenso per l'atto di subconcessione dei beni da parte della società di gestione.

I subconcessionari non potranno assumere né accettare nelle loro organizzazioni personale temporaneamente diffidato.

Notizia della diffida sarà data agli organi di Polizia e di Vigilanza per quanto di competenza.

Le sanzioni adottate a carico dei contravventori alla presente ordinanza saranno comunicate al Comune che ha rilasciato la licenza per i provvedimenti di competenza.

ART. 6

In caso di mancata osservanza della presente ordinanza da parte della società subconcessionaria del servizio di gestione dei flussi taxi, la società Aeroporti di Roma applicherà nei confronti di questa le previste penali contrattuali.

ART.7

La presente Ordinanza abroga la precedente ordinanza n° 6/2000.

ART.8

La presente Ordinanza entra in vigore il 15° giorno dalla sua data di emanazione.

ART. 9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

"Aeroporto Leonardo da Vinci", li 22 MAG. 2006

IL DIRETTORE
Vitaliano Tutrà

ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE

Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino

enac

ORDINANZA N.19/2006

Il Direttore della Direzione Aeroportuale di Roma-Fiumicino:

VISTI gli artt. 692, 718, 1161, 1164 e 1174 C.d.N.;

VISTA l'Ordinanza r.g. n. 8175/2006 in data 7/12/06, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Ter, in relazione all'Ordinanza 9/2006 di regolamentazione attività taxi ed autonoleggio con conducente, accoglie la domanda incidentale di sospensione per la parte di cui all'art. 2.3 per il ripristino del servizio radiotaxi in area diversa da quella riservata ai taxi;

RITENUTO di dover apportare parziale modifica all'ordinanza n. 9/2006;

SENTITE le Associazioni di categoria radiotaxi;

SENTITE le rappresentanze delle OO.SS. Taxi;

SENTITA la Società Aeroporti di Roma

ORDINA

Art.1

Il servizio radiotaxi sarà svolto, in via sperimentale, per la durata di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, presso l'Aerostazione AA , Quota 6, nell'area attualmente destinata alla sosta bus turistici , allestita con cinque stalli disponibili per la sola fermata, consentita per il prelievo dei clienti.

Art.2

I taxi che effettuano servizio radiotaxi sostano con le modalità di cui all'Ordinanza 9/2006 al parcheggio polmone; alla chiamata del cliente si spostano verso l'area indicata all'art. 1 per il prelievo dello stesso.

Art.3

I taxi in fila agli accosti non possono effettuare servizio radiotaxi .